

Le Linee Guida contengono elementi di dettaglio di tipo interpretativo o procedurale per facilitare l'utente nella dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi. Sono generalmente associate a Circolari. Dato il loro carattere non regolamentare, i contenuti delle Linee Guida (LG) non possono essere ritenuti di per se obbligatori. Quando l'utente interessato sceglie di seguire le indicazioni fornite nelle LG, ne accetta esplicitamente le implicazioni sul proprio impianto organizzativo da esse come risultante ed esprime il proprio forte impegno a mantenersi aderente ad esse ai fini della continua rispondenza al requisito normativo interessato. I destinatari sono invitati ad assicurare che le presenti Linee Guida siano portate a conoscenza di tutto il personale interessato.

# **METODI DI RISPONDENZA ALTERNATIVI (ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE) AGLI AMC EMANATI DALL'EASA PER IL DOMINIO DEGLI AEROPORTI**

**SVILUPPATA ED EMESSA DALLA DIREZIONE CENTRALE REGOLAZIONE TECNICA**

**Indice**

**RIFERIMENTI REGOLAMENTARI**

**APPLICABILITA'**

**GLOSSARIO**

**1. PREMESSA E SCOPO**

**2. ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE UTILIZZATI DALL'ENAC**

**3. ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE UTILIZZATI DAL GESTORE**

**4. ALLEGATI**

<b>Riferimenti Regolamentari</b>	<b>Paragrafo</b>	<b>Titolo</b>
<b>Regolamento (EU) 139/2014</b>  <b>Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM)</b>	<b>Annex II, III, IV</b>  <b>Annex II, III, IV</b>	<b>Disposizioni per la conversione dei Certificati di Aeroporto</b>

<b>APPLICABILITÀ</b>	
<b>APT</b>	<b>Gestori Aeroportuali</b>
<b>ATM</b>	<b>N.A.</b>
<b>EAL</b>	<b>N.A.</b>
<b>LIC</b>	<b>N.A.</b>
<b>MED</b>	<b>N.A.</b>
<b>NAV</b>	<b>N.A.</b>
<b>OPV</b>	<b>N.A.</b>
<b>SEC</b>	<b>N.A.</b>

## **GLOSSARIO**

CS (Specifiche di Certificazione):

DAAD (Documento di Azione e Accettazione di Deviazione):

ELoS (Equivalent Level of Safety):

Alt-MC (Alternative Means of Compliance):

Special Condition (Condizioni Speciali):

CB (Certification Basis):

## 1. PREMESSA E SCOPO

Con il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, - comunemente denominato “Regolamento basico” (BR, Basic Regulation) -, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha istituito l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), gli Stati Membri dell’Unione Europea sono obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.

L’emendamento, introdotto dal successivo Regolamento (CE) n. 1108/2009, ha ampliato le competenze dell’**European Aviation Safety Agency (EASA)**, inglobando anche i domini degli *aeroporti* e dell’*Air Traffic Management/Air Navigation Services (ATM/ANS)* nell’**European Aviation Safety Regulatory System**.

Il richiamato Regolamento (CE) n. 216, nel definire gli obiettivi da perseguire (Essential Requirements - ERs) contenuti, per quanto riguarda il dominio degli aeroporti, nell’Annex Va (Essential Requirements for aerodromes) e, per quanto applicabile, nell’Annex Vb (Essential Requirements for ATM/ANS and Air Traffic controllers), ha stabilito che le modalità attuative dello stesso vengano dettagliate in “Regolamenti di attuazione” (Implementing Rules – IRs).

Con il Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014 (G.U. dell’Unione Europea L. 44 del 14 febbraio 2014), entrato in vigore il 6 marzo 2014, la Commissione Europea ha adottato e pubblicato il *Regolamento di attuazione* (IRs) del sopra richiamato Regolamento Basico.

I destinatari del Regolamento, direttamente applicabile, sono:

- gli Stati Membri,
- le competenti Autorità dell’Aviazione Civile (NAA) per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti certificati,
- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 a del Regolamento Basico,
- i relativi Gestori (Aerodrome Operators),

che, ai fini della complessiva transizione alla nuova regolamentazione europea, dovranno assicurarne la rispondenza entro il 31 dicembre 2017 (Art. 11 “Entrata in vigore e applicazione”).

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 è costituito da una serie di articoli (artt. 1 -11) destinati agli Stati Membri e da una serie di Implementing Rules - IRs , raccolte in tre distinte Parti e denominate rispettivamente:

- Part ADR.**AR** (Part **A**uthority **R**equirements, per le competenti Autorità);
- Part ADR.**OR** (Part **O**rganisation **R**equirements, per i Gestori aeroportuali);
- Part ADR.**OPS** (Part **O**perations **R**equirements, per le Operazioni aeroportuali).

Obiettivo delle presenti Linee Guida è di fornire ai Gestori Aeroportuali un orientamento per la gestione degli Alternative Means of Compliance (AltMoC) utilizzati per dimostrare la conformità alle diverse Parti del Regolamento (UE) n. 139, in alternativa ai corrispondenti AMC pubblicati dall’EASA.


Come noto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 139/2014, ai fini della certificazione dell’aeroporto o della conversione del certificato di aeroporto è necessario che il Gestore dimostri - oltre alla conformità delle infrastrutture e degli impianti dell’aeroporto rispetto alla Certification Basis, elaborata a partire dalle Certification Specifications emanate dall’EASA – anche la conformità dell’organizzazione e delle operazioni ai requisiti stabiliti dal Regolamento Basico (Reg. (CE) n. 216/2008) ed alle sue regole di implementazione (Reg. (UE) n. 139/2014 - Annessi III e IV parti OR e OPS) quando esse siano diverse dai requisiti nazionali sulla cui base l’attuale certificato è stato rilasciato.

Anche le competenti Autorità nazionali dell’Aviazione Civile (NAA) sono chiamate ad conformarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento Basico e nell’Annesso II del Regolamento (UE) n. 139/2014.

L’Annesso II - ADR.AR.A.015 (Means of compliance) stabilisce che, al fine di dimostrare la conformità con il Regolamento Basico e le sue Implementing Rules, possono essere utilizzati gli Acceptable Means of Compliance (AMC) che sono standard tecnici non vincolanti adottati dall’EASA; l’applicazione degli AMC emanati dall’EASA garantisce la conformità ai relativi requisiti del Regolamento.

E’ comunque ammessa la possibilità di utilizzare metodi alternativi di rispondeza (Alternative Means of Compliance - AltMoC) ovvero metodi diversi dalla AMC adottate dall’EASA.

Le procedure per la gestione degli Alternative Means of Compliance eventualmente utilizzati dai Gestori o dall’ENAC (vedi fig. 1 Flow Chart) sono riportate, in dettaglio, nei paragrafi che seguono.



**Fig. 1 - Flow Chart per la gestione delle deviazioni dalle AMC**

## **2. ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE UTILIZZATI DALL'ENAC (AR)**

### **2.1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 139/2014, l'ENAC è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell'Annesso II (Parte AR - Authority Requirements) del Regolamento stesso; a tal fine, l'ENAC può utilizzare i metodi di rispondenza accettabili (Acceptable Means of Compliance - AMC) emanati dall'EASA ovvero metodi differenti di rispondenza che costituiscono pertanto Alternative Means of Compliance (AltMoC).

### **2.2. Utilizzo di un AltMoc**

Qualora non risulti possibile avvalersi di uno specifico AMC emanato dall'EASA - al fine di dimostrare la conformità ad un determinato requisito - applicabile all'Autorità - del Regolamento Base e del Regolamento (EU) 139/2014 (Annesso II Part - AR) – la Direzione Operazioni competente individua possibili mezzi alternativi di rispondenza (AltMoC).

### **2.3. Approvazione degli AltMoC**

La valutazione degli AltMoC utilizzati dall'ENAC al fine di dimostrare la conformità all'Annesso II del Regolamento (UE) n. 139/2014, è effettuata dalla Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo che - mediante proprio personale adeguatamente qualificato per l'assessment degli AltMoc - ne valuta l'ammissibilità in relazione alle previsioni del Regolamento stesso, nonché a quanto previsto nelle presenti Linee Guida.

Nel decidere in merito all'AltMoC, la Direzione Centrale Regolazione Aerea considera le finalità del relativo AMC EASA, al fine di valutare se la proposta sia coerente con esso e garantisca un livello equivalente di safety.

A seguito dell'approvazione dell'AltMoC, la Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo provvede ad inviare la notifica all'EASA; la notifica conterrà una descrizione completa degli AltMoC, incluse eventuali revisioni delle procedure, nonché l'assessment che dimostri che le relative Implementing Rules sono soddisfatte.

L'ENAC rende inoltre disponibile la relativa informazione ai Gestori operanti sul territorio nazionale.

Gli AltMoC utilizzati da un'altra Authority possono essere utilizzati dall'ENAC solo a seguito di una nuova specifica valutazione secondo quanto sopra indicato (in accordo a quanto indicato in ADR.AR.A.015 (d) and (e)).

## **2.4. Registrazione ed archiviazione delle informazioni**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (EU) 139/2014, Annex II ADR.AR.B.020 (a) (7), la documentazione inerente eventuali AltMoC relativi agli Authority Requirements è conservata a cura della Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo.

La documentazione in oggetto è conservata per almeno 5 anni<sup>1</sup> dall’approvazione.

## **2.5. Modulistica**

Il modello da utilizzare per la notifica all’EASA di un AltMoC Part AR è riportato nell’Allegato 1.

---

<sup>1</sup> Cfr. ADR.AR.B.020 - Record keeping

### **3. ALTERNATIVE MEANS OF COMPLIANCE UTILIZZATI DAL GESTORE (OR / OPS)**

#### **3.1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 139/2014, ai fini della Certificazione, il Gestore deve assicurare la conformità alle disposizioni del Regolamento Basico e delle sue Implementing Rules, ed in particolare alle disposizioni contenute negli Annessi III e IV del Regolamento (UE) n. 139/2014 (Parti OR e OPS); a tal fine, il Gestore può utilizzare i metodi di rispondenza accettabili (Acceptable Means of Compliance - AMC) emanati dall'EASA ovvero metodi differenti di rispondenza che costituiscono pertanto Alternative Means of Compliance (AltMoC).

#### **3.2. Proposta di AltMoC**

All'atto della presentazione dell'istanza di Certificazione o conversione del Certificato, il Gestore può proporre eventuali AltMoC al fine di garantire la conformità al Regolamento Basico ed alle sue Implementing Rules.

In tal caso è richiesto che il Gestore proponga all'ENAC una descrizione degli AltMoC, incluse le eventuali revisioni ai Manuali che siano necessarie, ed un assessment che dimostri in quale modo le Implementing Rules sono soddisfatte.

La documentazione relativa è trasmessa alla Direzione Operazioni competente, nell'ambito del processo di certificazione (o conversione) ovvero nel caso di richiesta di modifiche significative, ed è normalmente corredata da:

- una relazione, che illustri l'AltMoC in relazione ai relativi AMC ed Implementing Rules,
- un Assessment, sottoscritto dal Safety Manager, che dimostri che l'AltMoC soddisfa lo scopo della relativa Implementing Rules e garantisce un livello di safety equivalente a quello associato al relativo AMC adottato dall'EASA,
- il Modello Allegato 2, sottoscritto dall'Accountable Manager e dal Safety Manager,
- ogni altro documento ritenuto utile dal Gestore o richiesto da ENAC.

Gli AltMoC possono altresì essere proposti nell'ambito delle richieste di approvazione delle modifiche significative (change) sottoposte dal Gestore in accordo a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014 Annesso III ADR.OR.B.040 (cfr. ADR.AR.C.040); in tal caso, il Gestore, nel richiedere ad ENAC l'approvazione della modifica, trasmetterà la documentazione necessaria alla valutazione, completa di una descrizione delle eventuali AMC per le quali è richiesta la conformità ai fini della modifica in questione, da conseguire mediante AltMoC.

L'uso di AltMoC è comunque, in quanto tale, da considerarsi modifica significativa.



### **3.3. Approvazione degli AltMoC**

Gli AltMoC possono essere implementati dal Gestore solo dopo aver ricevuto la formale approvazione da parte dell’ENAC.

La valutazione preliminare di eventuali AltMoC è effettuata dalla Direzione Operazioni competente che, tramite il Team di Certificazione / Sorveglianza - e comunque mediante proprio personale adeguatamente qualificato per l’assessment degli AltMoc - ne valuta l’ammissibilità in relazione alle previsioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 e delle presenti linee guida e formula un proprio parere, sulla base della documentazione allegata dal Gestore all’istanza di Certificazione.

In particolare, nel valutare le motivazioni addotte da Gestore a supporto di un AltMoC, è opportuno considerare la finalità della relativa Implementing Rules, al fine di verificare che la stessa sia soddisfatta e che il mezzo di rispondenza proposto garantisca un livello di safety non inferiore a quello associato alla AMC EASA di cui costituisce alternativa; è inoltre opportuno considerare eventuali relazioni tra la Implementing Rule in questione ed altri requisiti al fine di individuare l’eventuale impatto della proposta su altri elementi del sistema.

Al fine di giungere alle proprie determinazioni in merito ad eventuali AltMoC, l’ENAC - oltre ad esaminare la documentazione trasmessa - può richiedere ulteriori documenti e effettuare ispezioni o audit ad hoc secondo quanto ritenuto appropriato.

La documentazione del Gestore è trasmessa dalla Direzione Operazioni, unitamente al proprio parere, alla Direzione Centrale Regolazione Aerea che provvede ad approvare gli AltMoC in conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014 ed alle presenti Linee Guida.

L’esito - positivo o negativo - delle valutazioni o la richiesta di ulteriori chiarimenti sono comunicati da ENAC al Gestore interessato. Al procedimento si applicano i termini previsti dalle disposizioni applicabili ai processi di Certificazione e Sorveglianza.

- A seguito dell’approvazione di un AltMoC, la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica provvede a notificare l’approvazione alla Direzione Centrale Regolazione Aerea, al Gestore, ed a gli altri Gestori operanti sul territorio nazionale, emendando il Certificato ove applicabile.
- La Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo provvede ad informare:
  - l’EASA (includendo copie della documentazione pertinente),
  - gli altri Stati Membri<sup>2</sup>,

Gli AltMoC utilizzati da un’organizzazione possono essere utilizzati da un’altra organizzazione solo a seguito di una nuova specifica valutazione secondo quanto sopra indicato (in accordo a quanto indicato in ADR.AR.A.015 (d) and (e)).

---

<sup>2</sup> In conformità ad AMC1 ADR.AR.A.015(d)(3), le informazioni da fornire agli altri Stati Membri, a seguito dell’approvazione di un AltMoC, comprendono il riferimento dell’Acceptable Means of Compliance (AMC) cui si fornisce un’alternativa, ed alla relative Implementing Rule (indicando anche il/i sub paragrafo/i ove applicabile).

### **3.4. Registrazione ed archiviazione delle informazioni**

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, Annex II ADR.AR.B.020 (a) (7), ENAC si è dotato di un sistema informatico per la raccolta delle registrazioni relative all’attività di certificazione e sorveglianza che garantisce un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità delle informazioni, inclusa la documentazione relativa agli AltMoC.

La documentazione in oggetto è conservata dall’ENAC per la durata del certificato.

Il Gestore, nell’ambito dei propri obblighi in tema di *record keeping* (ADR.OR.D.035), conserverà la documentazione relativa agli AltMoC eventualmente utilizzati per la durata del Certificato<sup>3</sup>.

### **3.5. Modulistica**

Il modello da utilizzare per la proposta di AltMoC da parte del Gestore è riportato nell’Allegato 2.

Il modello da utilizzare per l’informazione ad EASA a seguito dell’approvazione di un AltMoC proposto dal Gestore è riportato in Allegato 3.

---

<sup>3</sup> In conformità ad ADR.OR.D.035, il Gestore è tenuto ad assicurare un adeguato sistema di record keeping, che copra tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Basico e delle sue Implementing Rules. Le caratteristiche del sistema di archiviazione, incluso il formato dei record, le misure di protezione dei dati da danneggiamenti, alterazione e furti, il periodo di conservazione etc. saranno specificate nel Manuale di Aeroporto.

#### **4. ALLEGATI**

Allegato 1 - Modulo per la notifica all’EASA di AltMoC AR

Allegato 2 - Modulo per la proposta di AltMoC da parte del Gestore

Allegato 3 - Modulo per la notifica all’EASA di AltMoC OR / OPS